



COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

ORDINANZA N. 8 DEL 12 LUGLIO 2023

Oggetto: Ordinanza per la pulizia di terreni e vegetazione incolta su strade di competenza comunale al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

PREMESSO che nell’ambito urbano ed extraurbano del territorio comunale sono presenti situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

RILEVATA, in particolare, la presenza di:

- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con secchumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada che, in alcuni casi, restringono la sede stradale e rappresentano un pericolo per la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;

DATO ATTO, altresì, che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di potenziale pericolo:

- di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado urbano e fonte di sporcizia in grado di far proliferare animali e parassiti nocivi e fastidiosi per persone ed animali;
- per la possibile propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, posti sia all’interno che all’esterno dei centri urbani, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità ed in particolare durante il periodo estivo al fine di prevenire il rischio incendi;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

RITENUTO inoltre, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;

ATTESO che ai sensi del DPR 495 del 16.12.1992 , art 26, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: *"La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m."*;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale a contenuto normativo, ai sensi dell'art, 13, co. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO conto del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per cui spetta al Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti volti a tutelare la sicurezza e l'igiene pubblica;

VISTI, da ultimo:

- l'art. 2, Lett. c, del D.M. 05.08.2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- il Capo III del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139;
- la Legge 21.11.2000, n.353;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

- 1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi;
- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, confinanti con strade pubbliche o ad uso pubblico, o in prossimità di abitazioni private, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA e comunque entro e non oltre il 31 Luglio p.v., nel rispetto della succitata normativa in vigore e in ragione delle motivazioni suesposte;

AVVERTE ALTRESÌ CHE

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva la facoltà di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite;
- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

- Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- Che in caso di incidenti stradali od altri danni causati a terzi dall' inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà esclusivamente sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi;
- le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
- In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate.

DISPONE

- che in base a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., visto che il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
- Che la presente Ordinanza, tra l'altro, venga comunicata ai seguenti Enti: Prefettura – U.T.G. Della Spezia, Provincia Della Spezia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Della Spezia, Stazione Carabinieri di Ceparana (SP), Stazione Carabinieri Forestali di Follo e Questura della Spezia;
- Il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato per la vigilanza e l'attuazione della presente Ordinanza;

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Com. Patrizia Corradini in qualità di Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, li 12 luglio 2023

Prot. n. 6570


 IL SINDACO
 MAZZI RITA
Rita Mazzi